

Cassazione civile sez. III - 26/03/1990, n. 2428. Pres. Cruciani. Est. Favara.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 26.7.72 G. Luigi conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Trani il prof. dr. E. C. e l'Ospedale Provinciale Bonomo per ivi sentirli condannare al pagamento della somma di lire 300.000.000, oltre interessi compensativi a titolo di risarcimento danni provocatigli a seguito di un intervento operatorio da esso G. subito in data 20.6.67. Esponeva l'attore in citazione che, essendo affetto da sofferenza del midollo spinale a livello toracico, si era ricoverato presso l'ospedale Bonomo di Andria ove era stato sottoposto ad intervento di laminectomia per sospetta neoplasia extramidollare al livello T6-T7 senza che fossero preventivamente state fatte indagini ed analisi adeguate al caso clinico prospettato. Riferiva, ancora, in citazione il G. che l'intervento era stato praticato dal C., primario ortopedico del predetto ospedale, che, senza avere una particolare competenza in materia, si era avventurato in una operazione di altissima chirurgia che, maldestramente eseguita, aveva provocato la lesione del midollo spinale con immediata e completa paralisi di tutta la parte inferiore del corpo, con conseguente inidoneità ed impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro necessario per il sostentamento suo e della famiglia.

Radicatosi il contraddittorio, i convenuti contestavano il contenuto della domanda. Il C., in particolare, poneva in evidenza la propria

capacità professionale e la sua lunga esperienza acquisita presso la clinica ortopedica dell'università di Bari e deduceva, ancora, di avere riscontrato nel G., nipote di un suo cognato, i sintomi di una compressione midollare per cui aveva consigliato l'intervento operatorio per rimuovere la predetta compressione, intervento successivamente eseguito dopo i necessari accertamenti e dopo avere ottenuto l'autorizzazione del paziente e dei suoi familiari. Riferiva, ancora, il C. che durante l'intervento aveva potuto notare il danno midollare determinato dalla lunga compressione, e di ciò aveva portato a conoscenza i familiari del G. ai quali aveva anche esternato il problema dei postumi della operazione per cui aveva consigliato il ricovero del G. stesso presso un centro di riabilitazione motoria per intervenuta paraplegia. Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda, non essendovi sua responsabilità professionale.

L'Ente Ospedaliero, a sua volta, chiedeva il rigetto della domanda ed, in via gradata, che fosse accolta la sua richiesta di rivalsa nei confronti dell'operatore Prof. C..

Eseguita la istruzione, il Tribunale di Trani con sentenza del 23.12.81 condannava in solido i convenuti al risarcimento dei danni liquidandoli in favore del G. in lire 180.000.000, oltre interessi e spese.

Avverso la suddetta sentenza proponendo appello il C. e la USL Bari 3, subentrata per legge all'Ente Ospedaliero Bonomo di Andria. Proponeva altresì, appello incidentale il G. a mezzo del suo procuratore generale Giuseppina Anna Marta Gambardella.

La Corte di Bari con sentenza del 21.4.83, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trani, condannava il C. e la USL BA-3 in

solido al pagamento, a titolo di danni, della somma di lire 148.000.000, oltre interessi e spese del doppio grado di giudizio, dichiarando il difetto di giurisdizione sulla domanda di garanzia proposta dalla USL nei confronti del C. con compensazione tra quest'ultimi delle spese di causa.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il C. sulla base di un unico motivo. Ha anche proposto ricorso incidentale sulla base di un unico motivo la USL. Ha presentato controricorso il G. che ha, altresì, proposto ricorso incidentale sulla entità dei danni liquidati. La USL ha presentato memoria difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi ex art. 335 CPC, trattandosi di impugnazioni proposte contro la stessa sentenza. Con l'unico motivo di annullamento contenuto nella impugnazione principale del C. ed incidentale della USL BA-3, Regione Puglia, i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione di legge, art. 360 n. 3 CPC, in particolare degli artt. 1223, 2043, 2229, 2236, 2697, 2727 e 2729 CC., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia prospettati dalle parti, art. 360 n. 5 CPC, lamentano che la Corte di Appello di Bari, ritenuto applicabile nella fattispecie l'art. 2236 CC, sarebbe incorsa in errore nell'avere messo in dubbio la esperienza del C. nel campo della Chirurgia midollare, nonché nell'avere tratto il convincimento della responsabilità del professionista in quanto contenuto nel resoconto riportato dalla cartella clinica redatta dallo stesso operatore e nell'avere, infine,

individuato, la colpa del professionista nel mancato esame istologico del reperto.

La doglianza è infondata. È, anzitutto, da porre in evidenza che, nel caso concreto, si è nel campo della responsabilità extracontrattuale, non essendo stato concluso alcun contratto tra il C. ed il G. in ordine alla operazione chirurgica, mentre deve ritenersi pacifico che il rapporto contrattuale è sorto tra l'ente ospedaliero e lo stesso G..

Ciò premesso, va posta in evidenza la circostanza che la sentenza della Corte di Bari deve essere confermata, in quanto immune dalle denunciate censure. Va, infatti, rilevato che la Corte di merito nell'addebitare al C. la responsabilità dell'evento dannoso subito dal G., paralisi totale della parte inferiore del corpo, ha dato conto del proprio convincimento con motivazione adeguata ed immune da vizi logici. Con le considerazioni svolte in sentenza i giudici di merito hanno, in effetti, esaurientemente dimostrato la sussistenza della colpa anche grave del C. nell'eseguire l'intervento pervenendo ad una decisione che può ritenersi fondata su argomentazioni prive di ogni illogicità, nonché informata ai principi che regolano la responsabilità del professionista per prestazione di opera. È da ritenersi principio consolidato in giurisprudenza che la responsabilità del professionista, per danni causati nell'esercizio della sua attività professionale, deve essere valutata alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento di tale attività ed, in particolare, al dovere di diligenza il quale a norma dell'art. 1176 CC., secondo comma, deve adeguarsi alla natura dell'attività esercitata. In queste condizioni, tenuto conto delle particolari caratteristiche della professione sanitaria, la diligenza che il

medico chirurgo deve impiegare nello svolgimento di tale professione è quella del regolato ed accorto professionista esercente la sua attività con scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione professionale. Sulla base di detti principi, il professionista risponde, pertanto, a titolo di colpa lieve, quando per omissione di detta diligenza o, comunque, per preparazione inadeguata provochi un danno che sia, comunque, da collegarsi alla esecuzione di una terapia medica o di un intervento operatorio, mentre si ha una attenuazione di tale responsabilità quando il caso affidato allo stesso professionista sia di particolare complessità o perché non ancora a sufficienza sperimentato e studiato o perché ancora dibattuto con riferimento ai metodi terapeutici da seguire, ed, in tale ipotesi, il medico sarà tenuto al risarcimento dei danni solo per dolo o colpa grave.

Nella specie, la Corte di Bari ha ritenuto raggiunta la prova della colpa anche grave del C. nell'aver questi affrontato un intervento di alta neurochirurgia senza alcuna esperienza nel campo, per essere lo stesso C. in possesso di specializzazione che tratta la patologia dell'apparato scheletrico e non di specializzazione in neurochirurgia che specificamente tratta anche le malattie del midollo spinale. Il giudice di merito ha, ancora, accertato che il C. non aveva mai eseguito interventi sul midollo spinale ed ha desunto l'inesperienza dell'operatore nel campo della chirurgia spinale dalla descrizione dell'intervento fatta dall'operatore medesimo o dai suoi collaboratori nella cartella clinica, dal cui contenuto ha tratto, altresì, la prova che il C. venne a trovarsi di fronte ad un caso al di fuori della sua esperienza professionale, (ne è conferma il mancato esame del

reperto, e la mancata menzione dell'intervenuta paraplegia) essendo, come si è detto, ortopedico e non neurochirurgo. L'intervento di laminectomia per sospetta neoplasia extramidollare eseguito dal C. sul G. è stato, come, altresì, accertato dal giudice di merito, portato a termine senza preventivo controllo scopico e tra innumerevoli incertezze e lacune dovute alla inesperienza dell'operatore, inesperienza che ha finito per provocare l'evento lesivo da collegarsi ad un danno subito dal midollo spinale a seguito dell'intervento operatorio e che ha portato alla ulteriore conseguenza della paralisi della parte inferiore del corpo del paziente G..

Quest'ultimo, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, vertendosi in ipotesi di responsabilità extracontrattuale, ha provato la grave imprudenza dell'operatore, il modo anomalo di operare da parte di quest'ultimo che non ha, tra l'altro, effettuato, come si è detto, preventive ed adeguate indagini idonee a diagnosticare la sussistenza di una neoplasia extramidollare, il rapporto causale tra intervento e danno lamentato e su tali presupposti la Corte di Bari è pervenuta ripetesi all'accertamento di responsabilità del C. per avere egli affrontato un caso di chirurgia spinale senza averne la necessaria competenza professionale e nell'averne, comunque, eseguito un intervento operatorio che è stato la causa diretta del danno midollare irreversibile con conseguente come si è detto, immediata paralisi della parte inferiore del corpo del G..

Nessuna censura merita, pertanto, la sentenza impugnata che ha ravvisato, alla stregua di quanto anche affermato dal collegio dei

periti, la colpa grave del professionista nei ricordati elementi che sono emersi nel corso del giudizio di merito.

Va, a questo punto, appena ricordato che il C. per liberarsi da ogni sua responsabilità avrebbe dovuto provare in concreto la sussistenza di una causa di forza maggiore o comunque di un fatto a lui non imputabile e la condizione del tessuto midollare del G., come è stato posto in rilievo dai consulenti di ufficio, non era tale da provocare un immediato sopraggiungere della paralisi pur non potendosi escludere che la predetta sofferenza midollare avrebbe potuto con l'andare del tempo, comunque, portare a tale temuto evento. Con il ricorso incidentale il G., denunciando insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 CPC, lamenta che la Corte di merito avrebbe errato nel liquidare i danni nel loro ammontare, ritenendo il ricorrente del tutto inadeguata la somma posta a base del calcolo per la liquidazione complessiva. La Corte territoriale con motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, ha valutato il danno subito dal G., a seguito dell'intervento operatorio su di lui effettuato dal C., tenendo in considerazione, richiamandosi ad esatti principi giuridici, la condizione del paziente nella fase precedente la operazione chirurgica ponendo in evidenza che lo stesso G. per il male del quale soffriva era in ogni caso destinato in un tempo più o meno lungo alla paralisi della parte inferiore del corpo, così come anche evidenziato dai periti, i quali hanno affermato che il G. era afflitto da un "quid" che danneggiava con lenta ma progressiva gravità il midollo spinale il che avrebbe, si ribadisce, portato alla paralisi degli arti inferiori, nonché delle funzioni

sessuali e fisiologiche. Alla stregua di detta diagnosi e valutati tutti gli elementi a sua disposizione in ordine alla persona del G. è la Corte di merito "pervenuta alla decisione di ridurre in via equitativa il danno già liquidato dal primo giudice. Tale decisione è sorretta, si ripete, da motivazione adeguata ed è fondata su argomentazioni prive di illogicità per cui sul punto la sentenza non può che essere confermata. Le spese processuali sono a carico del C. e della USL BA-3 in solido per la loro sostanziale soccombenza, ripetuta contestazione della responsabilità, con liquidazione in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta.

Condanna il C. e la USL BA-3 Regione Puglia in solido al pagamento delle spese che liquida in favore del G., come rappresentato, in lire 114.400 e degli onorari che liquida in lire 4.000.000.

Così deciso in Roma, l'8.11.88.